

A seguito di comunicazione pervenuta dalla Procura della Repubblica, in data 12 agosto 2016, la Procura della Corte ha iniziato un'azione nei confronti delle convenute di cui in epigrafe contestando l'appropriazione di somme riscosse a titolo di oneri da occupazione e che, percepite in contanti, venivano, ad avviso della procura penale, incamerate dalle convenute stesse.

Complessivamente risultano provate le appropriazioni per 23.001,56 euro ancorché l'ammacco di cassa del periodo assommi a circa 68.000 euro.

Della somma citata devono rispondere, ad avviso della Procura, le convenute a titolo di dolo e in via solidale.

Si è costituita la difesa che ha eccepito, preliminarmente, la nullità della citazione per mancanza di *notitia damni* circostanziata. Eccepisce, inoltre, l'improcedibilità per non aver svolto istruttoria specifica e per non aver tenuto conto delle deduzioni prospettate a seguito dell'invito a dedurre. Manca, inoltre, la sentenza definitiva del giudice penale ma le imputazioni sono già state ridimensionate nel corso del processo.

All'udienza odierna la procura si oppone a tutte le eccezioni sollevate dalla difesa ed alla richiesta di

sospensione del processo; la difesa insiste su quest'ultima richiesta e conclude come in atti.

DIRITTO

La citazione deve essere accolta.

Preliminarmente il Collegio respinge le eccezioni relative alla mancanza di *notitia damni* ed all'assenza di istruttoria propria. Quanto alla notizia, la comunicazione avuta dalla Procura della Repubblica è più che circostanziata e configura un'informazione più che adeguata per dare inizio all'indagine. Quanto alla mancanza di istruttoria autonoma si ricorda che la Procura della Corte svolge la propria istruttoria anche sulla base degli atti disponibili. Nel caso di specie le convenute sono state invitate a presentare deduzioni scritte come in atti e hanno espletato questo diritto depositando memorie in data 15 febbraio 2017.

La Procura, inoltre, ha valutato gli accertamenti penali svolti. In particolare i verbali degli interrogatori di diversi contribuenti che erano stati invitati a depositare denaro in contanti (sig. Tricarico, ascoltata in data 26 giugno 2013; architetto Pettinelli di cui al verbale del 30 giugno 2013). Inoltre, l'iniziale denuncia proveniva dal dott. Cafaggi, all'epoca dei fatti dirigente del

Municipio II, che produceva documentazione da cui emergeva che 17 depositi cauzionali non risultavano versati alle casse del municipio. A seguito di sequestro documentale effettuato dalla procura della repubblica emergeva che i fascicoli riguardanti le "occupazioni di suolo pubblico" erano tenuti in maniera disordinata e che i pagamenti anche per diverse pratiche venivano effettuati in un'unica soluzione, di talché non era possibile ricostruire la corretta situazione contabile. Poiché emergevano pratiche per le quali era rimasto insoluto il versamento Successivamente, anche i testimoni Manfrini, Sabatini e D'Acquino confermavano di aver effettuato i pagamenti in contanti nelle mani delle impiegate Ficorella e Piras.

La Procura della Corte ha perciò effettuato accertamenti sufficienti a ricostruire fatti e responsabilità, avvalendosi del materiale depositato agli atti del procedimento penale.

Deve essere respinta anche la richiesta della difesa di sospendere il procedimento.

Infatti, ancorché il processo penale nei confronti delle convenute non si sia ancora concluso, risulta già provata l'appropriazione di fondi pubblici nella misura, ridotta rispetto all'ammancio di cassa, e pari

a circa 23.000 euro, così come dettagliato nella citazione e nei provvedimenti del giudice penale.

Pertanto, non è necessario attendere l'esito del procedimento penale che nulla potrebbe aggiungere in termini di danno erariale rispetto alle valutazioni della procura della Corte dei Conti sull'ammancio contabile provato. L'eccezione della difesa riguarda solo la quantificazione che risulterebbe ridotta in sede di procedimento penale. Tale eccezione, tuttavia, non è supportata da alcun elemento specifico e appare, allo stato, del tutto generica e, pertanto, non sufficiente a supportare la richiesta di sospensione.

Del resto, come è noto, non vi è obbligo di sospendere il giudizio contabile, che si basa su disposizioni e presupposti autonomi e differenti rispetto alla sede penale e che svolge autonome valutazioni anche sui medesimi comportamenti (da ultimo si veda Sez. I Appello 530/2017).

Risulta provato che le convenute ottenevano il pagamento in contanti degli oneri di urbanizzazione, attività già di per sé illegittima in quanto le stesse non erano competenti per il maneggio di contanti, e successivamente non lo versavano alle casse del Municipio, come prospettato invece in sede di

consegna del denaro da parte dei cittadini interessati. Tale attività era condotta con dolo e con l'evidente intento di sottrarre denaro pubblico alle casse del Municipio.

Quanto alla quantificazione del danno si rileva che nel periodo in cui l'illecito veniva posto in essere (2012 - 2013) alle casse del Municipio risulta un ammanco di 68.000 euro provato in atti da parte del Dirigente del Municipio. Tuttavia, solo una quota di questo ammanco e precisamente 23.001,56 euro, come da elenco dettagliato nell'atto di citazione, è riconducibile alle convenute che di tale danno devono rispondere a titolo di dolo e in via solidale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

CONDANNA

le convenute Mara PIRAS e Augusta FICORELLA a titolo di dolo al risarcimento al comune di Roma di euro 23.001,56 oltre a interessi dal giorno del deposito della presente sentenza al soddisfo.

Le spese del giudizio, che si quantificano in euro 451,40 (quattrocentocinquanta/40), seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
16 gennaio 2018.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Laura d'Ambrosio

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 13 marzo 2018

Il Dirigente

F.to Paola Lo Giudice